

Doti contese, doti restituite nella Trento del Settecento

Marina Garbellotti

L'immagine dominante della famiglia di età moderna è quella della 'famiglia corpo': sistemi di devoluzione quali la primogenitura, il maggiorascato, l'istituto del fedecommesso, miravano alla conservazione delle facoltà familiari, indispensabili per assicurare la perpetuazione del casato.¹ L'eredità aveva la responsabilità di gestirle oculatamente per accrescerle e trasmetterle ai discendenti e anche laddove, come in Toscana, vigeva il sistema successorio divisibile, in genere i cadetti erano spinti a rinunciare al matrimonio scongiurando così la ripartizione delle sostanze familiari.² Il patrimonio, dunque, non era un bene individuale, ma collettivo.

All'interno dei complessi meccanismi di trasmissione la dote era regolata dal medesimo principio e poco importa se fosse consistente o estremamente modesta, se la donna provenisse da un illustre casato o da una modesta famiglia. Sin dal diritto romano, infatti, la precipua funzione della dote era quella di sostenere i pesi del matrimonio. I beni portati dalla sposa, che al pari dello sposo non ne era proprietaria, dovevano contribuire assieme a quelli maritali a mantenere la famiglia, cioè *ad onera sustinenda matrimonii*.³ Questa considerazione vale se riflettiamo sulla dote in rapporto al matrimonio, ma essa è un bene dallo statuto giuridico e dalla funzione sociale mutevole a seconda delle persone a cui si lega.⁴ In altre parole, l'istituto dotale assume un differente valore, che ne amplia le finalità, se si relaziona alla donna nubile, alla coppia, alla

1 Si vedano almeno Cesarina CASANOVA, *La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli*, Roma 1997; Marzio BARBAGLI/David I. KERTZER (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Roma/Bari 2002; Renata AGO/Benedetta BORELLO (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Roma 2008; Maria Luisa FERRARI/Gloria VIVENZA, *Tutelare la famiglia: conservazione o incremento del patrimonio. Percorsi sei-settecenteschi italiani e inglesi*. In: Simonetta CAVACIOCCHI (a cura di), *La famiglia nell'economia europea, Atti della Quarantesima settimana di studi, 6-10 aprile 2008*, Firenze 2009, pp. 203-241; sempre utile Nino TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimo quinto e decimo sesto*, Roma 1971 (rist. anast. 1910). In particolare sull'istituto del fedecommesso Renata AGO, *La feudalità in età moderna*, Roma/Bari 1994, pp. 29-44; Stefano CALONACI, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca-1750)*, Firenze 2005.

2 Non mancano ovviamente le eccezioni, si veda ad esempio la vicenda di Leonardo Bracci, che pur essendo un cadetto, riscosse la porzione di eredità che gli spettava, si sposò e diede vita ad un nuovo casato, Roberto BIZZOCCHI, *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Roma/Bari 2001.

3 Dote, ad vocem. *Diritto romano*, a cura di Carlo Augusta CANNATA, *Diritto intermedio*, a cura di Manlio BELLOMO. In: *Enciclopedia del diritto*, XIV, Varese 1965.

4 Ida FAZIO, *Le ricchezze delle donne: verso una ri-problematizzazione*. In: *Quaderni Storici XXXIV* (1998), n. 2, pp. 539-550: 546.

famiglia maritale, alla vedova, alla donna separata o alla famiglia della donna. Per comprenderne le diverse funzioni è stato condotto un esame a campione delle cause processuali civili dibattute nel Settecento davanti al tribunale pretorile della città di Trento, che avevano per oggetto del contendere il possesso della dote.⁵ Il tribunale è luogo di rivendicazione, di mediazione, di aggiustamento, dove donne e uomini delimitano e ridefiniscono i legami economici e giuridici che li coinvolgono. I conflitti giuridici, quindi, si prestano bene a cogliere la commistione e l'attrito tra la norma e la pratica, nonché la reciproca influenza tra questi due livelli.

Poiché la dote era destinata *ad onera sustinenda matrimonii*, essa era concessa alla donna in caso di matrimonio, carnale o mistico che fosse. Nel 1754, ad esempio, il notaio trentino Antonio Guarienti, nelle sue ultime volontà, non trascurò di assegnare alla figlia Anna Claudia la dote che ammontava a 3.500 ragnesi: 3.000 ragnesi provenivano dall'asse paterno, i rimanenti 500 da quello materno.⁶ Il patrimonio era destinato ad Anna Claudia nell'eventualità che si sposasse, mentre se fosse "entrata in religione" avrebbe dovuto accontentarsi di una parte di quella somma, quella richiesta dal convento. Qualora fosse rimasta nubile, avrebbe potuto disporre di 1.000 ragnesi, una porzione che il padre riteneva sufficiente alle esigenze della figlia, dal momento che i familiari avrebbero dovuto provvedere al suo mantenimento nella casa paterna e procurarle gli abiti adatti alla sua condizione, mentre i rimanenti 2.500 ragnesi dovevano essere devoluti ai legittimi eredi di Anna Claudia. In questo modo, il Guarienti proteggeva questa somma da eventuali dispersioni assicurandosi che alla morte della figlia sarebbe rientrata nell'asse patrimoniale della famiglia di origine. Nel testamento inserì anche una clausola che esprime un'attenzione particolare per il futuro della figlia. Forse constatando lo scarso affetto tra Anna Claudia e il fratello, prevedeva che nel caso non fosse riuscita a coabitare con il fratello o gli eredi "per mali trattamenti o altri sinistri accidenti", le fosse consentito di abbandonare la casa paterna e di vivere con gli interessi della dote in ragione del 5% annuo. In genere, però, le nubili continuavano a convivere con i genitori, i fratelli o i parenti della famiglia di origine, come appare dal testamento di un altro cittadino trentino, il mercante Pietro Trabolti. Dopo aver stabilito l'ammontare della dote, dispose che le figlie nubili dovessero dalla "famiglia d'esso testatore condecientemente mantenute de vito e vestito intendendosi inclusi li frutti delle loro doti" con la clausola, però, che prestassero "il

5 Sull'attività di questo tribunale, organo giudiziario di prima istanza sia nel civile che nel criminale, e sul suo considerevole archivio, costituito da circa 10.000 unità archivistiche, che vanno dal XVI secolo ai primi decenni dell'Ottocento, cfr. Marina GARBELLOTTI, *Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio (secoli XVI–XIX)*. Catalogazione e ricerca. In: *Annali dell'Istituto storico italo-germanico* 28 (2002), pp. 655–685.

6 Archivio di Stato di Trento (ASTn), Archivio Pretorio (AP), serie I, n. 446, In causa Guarienti hinc inde coram Officio Praetorio, 1770, cc. 2r–7v.

7 ASTn, AP, serie I, n. 1445, In causa Trabolti hinc inde coram Officio Praetorio Tridenti, 1789, cc. 20v–21r, il testamento è datato 17 novembre 1734.

loro decente impiego a favore della famiglia”.⁷ In entrambi i casi, si conferma il modello successorio patrilineare, che concedeva alle figlie nubili gli utili della dote e non la dote, la quale restava parte integrante del patrimonio familiare, finché non avessero formato una nuova famiglia.

Con l’assegnazione della dote le figlie erano “tacitate con ciò da tutto quello che ne beni ed eredità d’esso signor testatore addimandar o pretender puoteseron”.⁸ Questa formula stabiliva l’*exclusio propter dotem*, sancita dal diritto comune e ripresa a Trento, come altrove, dal diritto statutario. Secondo questa norma la figlia dotata da entrambi i genitori doveva ritenersi “tacita e contenta” e veniva esclusa dall’eredità paterna e materna, diversamente se i genitori morivano *ab intestato* poteva rientrare nell’asse ereditario.⁹ La dote, dunque, si configurava come la sola eredità che spettava alla donna, ma era sottoposta a vincoli che miravano a tenerla ancorata al patrimonio della famiglia di origine o di quella che avrebbe formato.¹⁰ Anche dopo il matrimonio la moglie era titolare della dote e spettava al marito il compito di amministrarla, nonché di conservarla con scrupolo. Formalmente, dunque, la dote non era di proprietà né della moglie né del marito, ma della coppia, dal momento che serviva a sostenerne gli oneri.

Non necessariamente la famiglia che usufruiva di questo bene era nucleare, cioè composta dal marito, dalla moglie e dagli eventuali figli. Dopo il matrimonio tra Domenica Bernardi e Bortolomeo Gazzotti, celebrato nel febbraio del 1725, il padre di Domenica aveva consegnato al genero la dote che avevano pattuito senza stendere alcun atto. A sei anni dal matrimonio, il padre e il marito di Domenica decisero di mettere tutto in regola e chiamarono un notaio, al quale affidarono la scrittura del contratto dotale.¹¹ Bortolomeo dichiarava di aver ricevuto la dote, prometteva di non avanzare alcuna pretesa nei confronti del suocero, e l’assicurava. I beni che costituivano la dote, terreni, case, oggetti o denaro che fossero, dovevano essere preservati da un lato perché gli interessi ricavati da questo patrimonio contribuivano al mantenimento del

8 Ibidem.

9 Tommaso GAR, Statuti della città di Trento, Trento 1858, libro II, cap. 109. Nonostante questa norma generale, non mancano padri che in assenza della linea diretta maschile preferivano nominare eredi universali le figlie, anziché destinare il patrimonio ai collaterali, Anna BELLAVITIS, La famiglia “cittadina” veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti. In: Studi veneziani n.s. XXX (1995), pp. 55–68: 66; Gianna LUMIA-OSTINELLI, “Ut cippus domus magis conservetur”. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII–XVII). In: Archivio storico italiano CLXI (2003), pp. 3–51: 36; Paola PATERNI, Le leggi della città, le leggi della famiglia (Lucca, XVI–XVIII secc.). In: Giulia CALVI/Isabelle CHABOT (a cura di), Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII–XIX secc.), Torino 1998, pp. 65–78: 69.

10 Cfr. almeno Paola LANARO/Gian Maria VARANINI, Funzioni economiche della dote nell’Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna). In: CAVACIOCCHI (a cura di), La famiglia nell’economia europea, pp. 81–102: 83–84; Angela GROPPI (a cura di), Femmes, dots et patrimoines [numero monografico di Clio. Histoire, femmes et sociétés VII (1998)]; CALVI/CHABOT (a cura di), Le ricchezze delle donne.

11 ASTn, AP, serie I, n. 335, Processus praetorius in causa Bernardi et Gazot de anno 1763, cc. 3r–6v.

nucleo familiare, dall'altro perché allo scioglimento del matrimonio avrebbero potuto essere riassorbiti nella famiglia di origine della donna, incrementare il patrimonio maritale e degli eventuali figli della coppia, oppure servire al mantenimento della vedova o della moglie separata. Dal momento che Bortolomeo viveva in comunione di beni con il fratello Valentino, nell'atto notarile entrambi compaiono come amministratori della dote, ipotecano i loro beni per assicurarla e promettono di restituirla a Domenica o ai suoi eredi.

Più frequentemente accadeva che una giovane coppia andasse a vivere nella casa del padre dello sposo. Si tratta di un tradizionale esempio di residenza patrilocale, che comportava l'unità patrimoniale e amministrativa, finché non fosse sopravvenuta la morte del padre o il figlio non avesse chiesto ed ottenuto l'emancipazione. Nell'esperienza italiana, infatti, il matrimonio non sempre conduceva all'indipendenza economica. Il padre poteva perdere o vedere ridotta la patria potestà nei confronti del figlio in determinate condizioni, ad esempio, quando il figlio lasciava la casa paterna e viveva a proprie spese. Tale condizione di separata economia comportava l'emancipazione del figlio, che in genere veniva formalizzata con un atto solenne davanti ad un notaio.¹² Finché il figlio non si emancipava, la dote non era amministrata dal marito della donna, ma dal suocero, e contribuiva a sostenere gli oneri della famiglia maritale. Poteva accadere che il marito fosse minorenni, cioè che avesse meno di 25 anni, e anche in questo caso l'amministrazione dei beni dotali spettava al padre.

Non sorprende, quindi, che a battersi in tribunale perché i parenti della nuora rispettassero il contratto dotale fosse il suocero e non il marito della sposa. Così il nobile Giovanni Greiffemberg, suocero e legale amministratore della nuora Francesca Spaventi, nel 1764 intentò causa presso il tribunale pretorile di Trento contro i fratelli della nuora, eredi del medico trentino Giovanni Spaventi.¹³ La vicenda è chiara: il medico aveva disposto nel testamento la dote di 2.500 ragnesi per la figlia Francesca che, a detta dei fratelli, si era sposata con Carlo Antonio Greiffemberg "capricciosamente" e senza il loro assenso. Una puntualizzazione questa che suona come una debole manovra dei fratelli Spaventi per eludere il versamento della dote, dal momento che gli statuti trentini ammettano quest'eventualità di fronte alla donna che si fosse sposata senza il consenso del padre o dei fratelli con "persona ignominiosa o di condizione

12 Marco CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma/Bari 2007, pp. 93–97. Non sempre sono chiare le ragioni che portavano all'emancipazione. Nel caso dei barbieri torinesi studiati da Sandra Cavallo, essa avveniva, quando il figlio aveva raggiunto precocemente una solida posizione lavorativa, cfr. Sandra CAVALLO, *O padre o figlio? Ruoli familiari maschili e legami tra uomini nel mondo artigiano in età moderna*. In: Angiolina ARRU (a cura di), *Pater familias*, Roma 2002, pp. 59–100: 77–81.

13 ASTn, AP, serie I, n. 350, *Processus civilis praetorius in causa Greiffempergh et Spaventi de anno 1764*.

14 GAR, *Statuti della città di Trento*, libro II, cap. 82.

di gran lunga a sé inferiore”¹⁴; per loro sfortuna, però, il marito di Francesca era persona dabbene. Dopo un anno di matrimonio, la famiglia Greiffemberg aveva ricevuto un esiguo acconto, pari a 350 ragnesi. La riluttanza dei fratelli di Francesca aveva una sua ragion d’essere. Alla morte del padre, avvenuta cinque anni addietro, considerata la minore età dei figli, l’amministrazione del patrimonio Spaventi era stata affidata ad uno zio sacerdote, il quale, riferivano i nipoti, aveva curato i propri interessi diminuendo il patrimonio di famiglia. Gli eredi Spaventi, poi, non erano in grado di pagare la dote della sorella, dal momento che stavano attendendo che lo zio rendesse conto dell’amministrazione. Inoltre, essi sollevarono una questione molto più rilevante: l’eredità del padre consisteva per lo più in terreni, mentre la dote comportava l’esborso di una somma in denaro pari a 2.000 ragnesi e l’assegnazione di 500 ragnesi in beni immobili. Il pretore non ebbe alcun dubbio nel giudicare la lite: i fratelli Spaventi dovevano vendere i loro beni, eccetto la casa in cui abitavano, per liquidare la dote di Francesca. I fratelli ricorsero in appello riuscendo ad ottenere una composizione amichevole che riduceva considerevolmente la porzione dotale da pagare in contanti (da 2.000 a 700 ragnesi).¹⁵

Qualora la coppia decidesse di abbandonare la casa paterna e di vivere in separata economia, aveva il diritto di domandare la restituzione della dote. Anzi, ad essere precisi era la donna, la quale nominalmente deteneva la dote, ad avanzare la richiesta. Così fece Maddalena, che per due anni aveva vissuto assieme al marito in casa del suocero, prima di trasferirsi con il marito in un’altra località. E il suocero, giudicando l’istanza della nuora “giusta e ragionevole si offerse pronto far il sborso di detta summa dotale, purché gli venghi data qui in Trento una idonea sigurtà di non molestarlo mai in alcun tempo per detta riconsegna”.¹⁶ Con questo atto di restituzione la dote di Maddalena veniva affidata al marito e impiegata esclusivamente a favore della coppia.

Non sempre, come è facile immaginare, la restituzione della dote avveniva pacificamente. Teresa Solari aveva portato in dote a Salvatore Jagher dei “mobili” e 200 ragnesi. I “mobili”, consistenti in un letto, una cassapanca, abiti, biancheria e qualche gioiello, erano divenuti parte integrante del patrimonio della coppia, mentre il denaro fu affidato dal marito al padre Giacomo, un fabbro, con il quale la coppia abitava, perché lo custodisse. Il matrimonio non durò a lungo, Teresa e Salvatore si separarono e citarono in giudizio il suocero affinché restituisse alla nuora i 200 ragnesi. In una supplica, vero-

15 I fratelli continuarono a ritardare il pagamento della dote al punto da indurre il Greiffemberg a ricorrere nuovamente al tribunale. Il contenzioso si chiuse nel gennaio del 1765 con l’obbligo dei fratelli Spaventi a versare quanto spettava alla coppia, ASTn, AP, serie I, n. 350, Processus civilis praetorius in causa Greiffempergh et Spaventi de anno 1764, cc. 67r-68v.

16 ASTn, AP, serie I, n. 453, In causa vidualis Peverada et creditorum de anno 1770, c. 58r (19 febbraio 1726).

similmente redatta assieme al suo procuratore, Teresa elencò le sue ragioni e una in particolare dovette colpire il giudice. Il suocero stava combinando il matrimonio della figlia e aveva intenzione di impiegare quella somma per costituirle la dote e di quel denaro, puntualizzava Teresa, aveva estremo bisogno, dal momento che “ora che faccio con mio marito famiglia separata, devo alimentarmi e senza di quelli non potrei vivere”.¹⁷ È evidente che se l’illecito progetto del suocero fosse andato a buon fine, la faccenda si sarebbe ulteriormente complicata. A scanso di equivoci, il pretore, su richiesta della parte attrice, intimò a Giacomo Jagher di non “far trasportare o per qualunque altro titolo alienare o dare in dote alla figlia parte o tutte le proprie sostanze” e ad Antonio Manzoni, futuro genero di Giacomo Jagher, di non ricevere abiti, biancheria, o altro a conto di dote, fino alla conclusione della vertenza che non tardò ad arrivare e si chiuse a favore di Teresa.¹⁸ Il pretore, infatti, obbligò il suocero a restituire il denaro alla nuora.

Questa lite introduce il tema della restituzione della dote, regolata sin dal diritto romano, che accordava alla donna la facoltà di recuperare i beni dotali nel caso il marito compromettesse l’integrità del patrimonio dotale o morisse oppure la coppia si separasse.¹⁹ Analogamente alle norme vigenti in altre realtà, per evitare che i beni dotali diminuissero o venissero dispersi, chi li riceveva li assicurava sui propri possedimenti anche a nome degli eredi e si impegnava a conservarli in favore della donna e dei suoi eredi, e di restituirli, qualora si presentasse l’eventualità. Sul tema della restituzione, e più in generale sulle norme che disciplinano il sistema dotale, gli statuti trentini, editi nel 1528 e rimasti sostanzialmente invariati nel periodo considerato, forniscono indicazioni sommarie.²⁰ Nonostante fosse una pratica consolidata, i capitoli che affrontavano il

17 ASTn, AP, serie I, n. 1754, In causa Jagher paterna et filialis de anno 1792, 1793, c. 3r. Al momento della causa il figlio era emancipato.

18 *Ibidem*, c. 25r (30 ottobre 1792).

19 Dote, ad vocem. Diritto romano, a cura di Carlo Augusta CANNATA. In: *Enciclopedia del diritto*, XIV, Varese 1965, pp. 1–8: 3–5; più ampiamente Manlio BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia comunale*, Varese 1961, pp. 187–222; Julius KIRSHNER, *Wife’s Claims against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*. In: Julius KIRSHNER/Suzanne F. WEMPLE (ed.), *Women of the Medieval World*, Oxford 1985, pp. 256–303. Sulle forme e sulle modalità delle restituzioni che possono variare a seconda del diritto statutario si veda per Firenze (Christiane KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, Roma/Bari 1995 (1988¹), pp. 284–303), Thomas KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*. In: Silvana SEIDEL MENCHI/Anne JACOBSON SCHUTTE/Thomas KUEHN (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1999, pp. 431–460: 436), per Venezia (Stanley CHOJNACKI, *Riprendersi la dote: Venezia, 1360–1530*. In: SEIDEL MENCHI/JACOBSON SCHUTTE/KUEHN (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile*, pp. 461–492), per Vicenza (James GRUBB, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento: il caso veneto*, Vicenza 1999 (ed. orig. 1996), p. 54), per Bologna (Serena GIULIODORI, *De rebus uxoris. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250–1454)*. In: *Archivio storico italiano CLXIII* (2005), pp. 651–685: 671).

20 GAR, *Statuti della città di Trento*, libro II, capp. 78, 79.

tema della restituzione toccavano accidentalmente le ragioni che l'ammettevano, limitandosi a stabilire che per agire la donna doveva ricorrere al tribunale.²¹ Più dettagliati apparivano gli statuti di altre città 'periferiche', come quelli di Vicenza, che acconsentivano alla moglie il diritto di citare in tribunale il marito per un credito pari al valore della dote e di assegnare un tutore ai figli, qualora il padre intaccasse anche i loro beni.²² Poiché il diritto statutario era laconico, conviene rivolgersi a quello comune che prevedeva, come spiegava il giurista e cardinale Giovanni Battista De Luca, due forme di restituzione: l'una chiamata "impropria"; l'altra "vera e propria".

La prima forma di restituzione era ammessa quando il marito si dimostrava incapace di amministrare saggiamente la dote, rischiando di diminuire quegli utili che servivano al sostentamento della famiglia. In questo caso, la moglie poteva ricorrere in giudizio e chiedere la restituzione dei beni dotali, o meglio la loro tutela. Così agendo li metteva al riparo dai creditori maritali e poteva continuare a ricavare i proventi necessari al mantenimento dei figli, di se stessa e del marito. Di fatto, il marito non cedeva i beni dotali alla moglie, sui quali continuava a detenere l'utile dominio, e per questa ragione la giurisprudenza definiva tale forma di restituzione "impropria", dal momento che "ha una specie, o immagine di restituzione, ma in effetto non è tale".²³

Protagonista di una simile vicenda, negli anni Ottanta del Settecento, fu Barbara Margon, moglie del livellario Francesco e madre di cinque bambini in tenera età. Le riscossioni dei creditori avevano ridotto di molto i beni del marito, al punto che non erano sufficienti ad assicurare la dote di Barbara: questa, infatti, ammontava a circa 1.159 troni, mentre le facoltà del marito corrispondevano a 715 troni, come certificava l'inventario presentato. Barbara chiedeva al tribunale pretorile di Trento di essere riconosciuta "assoluta padrona" di quei beni, invalidando così ogni pretesa dei creditori.²⁴ Poiché non era raro che la restituzione dei beni dotali si rivelasse un sotterfugio per impedire l'esproprio dell'intero patrimonio, Barbara dichiarava di essere pronta a "prestare il solito giuramento di non avere occultato o di sapere che sii stato occultata cosa di sorte".²⁵ Stando alle poche informazioni riportate nell'incartamento processuale, marito e moglie non avevano screzi ed erano intenzionati a stare assieme, ed

21 Non mancano esempi di restituzione dotali risalenti al XV secolo, come il caso di Maria di ser Florio da Favrio che nel 1309 si presentò davanti al giudice vicario di Lomaso per chiedere la restituzione della dote, dal momento che il marito aveva iniziato a dilapidarla, "ludendo, inebriando, per tabernas eundo". Il giudice condannò il marito a restituire i beni dotali rendendo Maria piena proprietaria degli stessi, ASTn, Archivio del Capitolo del Duomo, n. 1357 (14 aprile – 21 aprile 1309). Ringrazio Marco Stenico per la segnalazione.

22 GRUBB, La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento, p. 54.

23 GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale nelle cose più ricevute in pratica. Tomo III, libro sesto: Della dote e dei lucri dotali, Venezia, 1740, pp. 113–114.

24 ASTn, AP, serie I, n. 472, In causa Margon et creditorum, cc. n.n.

25 Ibidem.

è verosimile che i debiti contratti da Francesco dipendessero dalla necessità di sostenere la numerosa famiglia. La strategia giudiziaria di Barbara servì a tutelare quelle poche sostanze rimaste alla famiglia garantendone la sopravvivenza.

Poteva anche accadere che la donna rinunciasse spontaneamente ad alcuni beni dotali per aiutare la famiglia, come fece nel 1791 Anna Maria, moglie del sarto Francesco Brandolieri. Quando i numerosi creditori cominciarono a diventare pressanti, Francesco li citò di fronte all'Ufficio delle concordie. Al pari degli altri convenuti, comparve anche la moglie per reclamare il suo credito, cioè la dote. I beni maritali coprivano solo metà dei debiti contratti e per liquidare i rimanenti i giudici delle concordie proposero che venissero impiegati parte dei beni dotali: tutti accettarono compresa Anna Maria.²⁶ Leggendo il processo si ha l'impressione che la donna non avesse intenzione di chiedere la restituzione della dote. I coniugi, di origine veronese, versavano in pessime condizioni finanziarie a causa di una serie di vicissitudini, che poco dipendevano dall'onestà del Brandolieri. Sarto apprezzato, aveva esercitato per circa vent'anni a Verona, poi la lunga malattia della moglie, una scarsa propensione per gli affari, un figlio scialacquatore, lo avevano ridotto in povertà. Fuggito da Verona si era rifugiato a Trento e nel corso degli anni aveva saldato le pendenze veronesi. Anche a Trento i due preferirono non lasciare conti in sospeso e pagarono i debiti, nonostante Anna Maria avesse dovuto rinunciare a metà dei beni dotali.

Non sempre, come nei casi poc'anzi esaminati, le donne presentavano istanza di restituzione per aiutare la famiglia. Sovente era una scelta obbligata, imposta da situazioni di necessità, come nel caso di Orsola, moglie del calzolaio Giovanni Zambotti, il quale negli anni Trenta del Settecento aveva lasciato improvvisamente Trento senza saldare i debiti contratti. Orsola era rimasta in città conducendo la bottega di calzolaio nella speranza che il marito tornasse. Questi non si era più fatto vivo, mentre i suoi creditori si presentavano in modo insistente. Per tutelarsi da eventuali espropri non le restò che ricorrere in tribunale e fare istanza di restituzione dei beni dotali. Dopo aver ordinato l'affissione nei soliti luoghi della città della citazione di comparizione per i creditori maritali, aver provveduto alla stima del patrimonio e verificato l'ammontare della dote della donna, il pretore ammise l'estrazione dei beni dotali di Orsola.²⁷

L'altra forma di restituzione disciplinata dal diritto comune, chiamata "vera e propria", era ammessa in caso di separazione, di annullamento del matrimonio o di morte del coniuge.²⁸ Il *divortium*, quindi, consentiva alla moglie di riprendersi la dote, come dimostra la vicenda di Anna Stefenelli. Nel 1791, dopo quattro anni di matrimonio con il mercante Giovanni Battista Rella,

26 ASTn, AP, serie I, n. 1598, Processus formatus in causa Brandolieri et creditorum coram Officio Concordiali de anno 1791, c. 10r-v.

27 ASTn, AP, serie I, n. 147, Zambota et creditorum, 1732, c. 3r-v.

28 DE LUCA, Il dottor volgare. Tomo III, libro sesto: Della dote e dei lucri dotali, pp. 114-115.

che la maltrattava e le mancava di rispetto, Anna aveva deciso di andarsene e di avviare due azioni legali: l'una per ottenere il divorzio, cioè la separazione, l'altra per recuperare "quelle cose che lei di ragione possiede".²⁹ Tuttavia, come accadeva frequentemente, la coppia fu invitata a restare unita e a sottoscrivere una composizione amichevole, nella quale si impegnava ad adottare una diversa condotta per migliorare la relazione. Ad Anna si suggeriva di tornare dal marito "usando col medesimo quella dipendenza, fedeltà e amore conveniente". A Giovanni Battista si raccomandava di "usare tutti quei tratti, convenienze, dipendenza, fedeltà e amore che convengono alla moglie dal marito" e di dedicarsi onestamente alla "buona direzione ed amministrazione della famiglia; e ciò, tanto più, [sottolineava il mediatore] che egli nulla al presente possiede del proprio, ma che tutto quello che s'arittrova avere è di ragione dell'antedetta sua signora consorte". Contrariamente alle disposizioni di legge, quindi, era la moglie, "attesa la notoria di lui decadenza", a mantenere il marito grazie agli utili dei beni dotali, utili che, in caso di separazione, "a lui per alcun titolo non s'aspettano".³⁰

Le ragioni, a dire il vero poco nobili, che persuasero il Rella a stare assieme alla moglie sono evidenti: non possedeva alcun bene. Non trascorsero molti anni, che la situazione degenerò. I due si separarono consensualmente e per evitare di avviare una lunga e dispendiosa lite giudiziaria sulle questioni patrimoniali, il pretore propose una composizione amichevole che obbligava il marito a restituire l'intero ammontare della dote ad Anna, rinunciando all'utile dominio proprio del marito, affinché "la moglie ne divenga e di proprietà e d'usufrutto assoluta padrona".³¹ La donna, dunque, aveva ottenuto una vera e propria restituzione, che la rendeva piena proprietaria e amministratrice dei beni dotali, dei quali poteva disporre liberamente. In alternativa Anna avrebbe potuto lasciare i beni dotali al marito, obbligandolo a versarle gli alimenti. Poiché la dote era destinata a sostenere i pesi del matrimonio, e fra questi rientrava il mantenimento della moglie, il diritto comune disponeva che chi amministrava la dote (il marito, il suocero, la famiglia maritale o quella di origine) doveva corrispondere gli alimenti alla donna.³²

Anche le vedove potevano domandare la restituzione della dote e, fino a quando i familiari del marito non la riconsegnavano, avevano diritto agli alimenti. Avrebbe dovuto essere tranquillamente accettato che una vedova recuperasse la dote per provvedere al proprio mantenimento, ma la logica

29 ASTn, AP, serie I, n. 1910, In causa Rella et creditorum coram illustrissimo domino consiliario Prati deputato, 1795, cc. n.n., 5 settembre 1791.

30 Ibidem, cc. n.n.

31 Ibidem, cc. n.n., 28 marzo 1795.

32 Gian Savino PENE VIDARI, Ricerche sul diritto agli alimenti. I. L'obbligo 'ex lege' dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV, Torino 1972, pp. 480-481. La dottrina era orientata ad imporre al marito, o ai suoi eredi, di fornire gli alimenti anche alla moglie separata priva di dote, ivi, pp. 49-374. KUEHN, Figlie, madri, mogli e vedove, pp. 442-444.

patrilineare, che mirava a evitare la dispersione dei beni per via femminile, introdusse nel diritto statutario e nella consuetudine norme e pratiche atte a disincentivare simili richieste.³³ Anche nello statuto di Trento il marito, almeno in presenza di figli, si premurava di nominare la vedova usufruttuaria e di accordarle vitalizi, purché rinunciasse a riprendersi la dote.³⁴ Certo, la donna era libera di avviare l'istanza di restituzione, ma in questo caso avrebbe perso gli alimenti e l'usufrutto dei beni maritali.

Il diritto statutario trentino interveniva anche sulla controdote, cioè sulla *donatio propter nuptias* fatta dal marito o dal suocero a favore della donna al momento del matrimonio.³⁵ Quest'istituto, proprio del diritto germanico, si riscontra nei contratti dotali trentini, sebbene non sistematicamente, almeno sino a fine Settecento. La sua lunga sopravvivenza riflette il pluralismo giuridico di una zona di confine quale era il Principato Vescovile di Trento e per questa peculiarità meriterebbe un'indagine a parte e approfondita.³⁶ Per ora preme ricordare che secondo gli statuti la vedova poteva ricevere la controdote solo in assenza di figli, diversamente, la *donatio propter nuptias* doveva essere devoluta ai figli restando nel patrimonio della famiglia maritale.

Le vedove, dunque, avevano il diritto di riprendersi la dote, purché rinunciassero agli alimenti e ad essere usufruttuarie dei beni maritali. Questa, ad esempio, fu la scelta di Lucia Susanna Guarienti, che nel 1770 assieme alla figlia Anna Claudia, già incontrata come beneficiaria nel testamento del padre, citò in giudizio il figlio Giovanni Battista. Le due donne avevano deciso di andarsene di casa e chiedevano l'una la restituzione della dote del valore di 5.300 ragnesi, l'altra il "congruo sostentamento" che le spettava.³⁷ Secondo le disposizioni testamentarie del notaio Antonio Guarienti, rispettivamente marito e padre delle due donne, Lucia Susanna era stata nominata usufruttuaria dei beni maritali e proprietaria di quelli dotali, mentre ad Anna Claudia, qualora avesse abbandonato la casa paterna, erano destinati gli utili della sua

33 PENE VIDARI, Ricerche sul diritto agli alimenti, pp. 490–504. Sulle concessioni per scoraggiare le vedove a domandare la restituzione delle doti cfr. Isabelle CHABOT, Risorse e diritti patrimoniali. In: Angela GROPPI (a cura di), Il lavoro della donna, Roma/Bari 1996, pp. 47–70: 60–70; KUEHN, Figlie, madri, mogli e vedove, pp. 452–454; CHOJNACKI, Riprendersi la dote; LUMIA-OSTINELLI, "Ut cippus domus magis conservetur", pp. 49–50; Sandra CAVALLI, Proprietà o possesso? Composizione e controllo dei beni delle donne a Torino (1650–1710). In: CALVI/CHABOT (a cura di), Le ricchezze delle donne, pp. 187–207: 196–197.

34 GAR, Statuti della città di Trento, libro II, cap. 86.

35 Ibidem, cap. 81. Sugli apporti maritali, che spesso presentano nomi e significati giuridici diversi nella dottrina e nella prassi medievale, complicandone l'interpretazione, si veda anche Roberta BRACCIA, "Uxor gaudet de morte mariti": la *donatio propter nuptias* tra diritto comune e diritti locali. In: Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova XXX (2000–2001), pp. 76–128, nonché il classico studio di Francesco BRANDILEONE, Scritti di storia del diritto privato italiano, a cura di Giuseppe ERMINI, Bologna 1931, I, pp. 215–228.

36 Sulla pratica della controdote in area tirolese si veda il contributo di Siglinde Clementi, Zur Ökonomie der Ehre. Heiratsgüter in Tirol um 1600 in questo volume; per la città di Trento, con particolare riguardo alla comunità tedesca, cfr. Serena LUZZI, Stranieri in città. Presenza tedesca e società urbana a Trento (secoli XV–XVIII), Bologna 2003, pp. 80–92.

37 ASTn, AP, serie I, n. 446, In causa Guarienti hinc inde coram Officio Praetorio, 1770, c. 1r–v.

dote che ammontava a 3.500 ragnesi. Il pretore di Trento accettò la richiesta delle due donne e obbligò Giovanni Battista a restituire la dote alla madre e a versare gli interessi dotali alla sorella.³⁸ In questo modo madre e figlia poterono interrompere la convivenza con Giovanni Battista, evidentemente problematica, e condurre un'esistenza indipendente. Non è dato sapere se le due donne restarono sole o se si trasferirono presso un parente, tuttavia il patrimonio dotale di Lucia le consentiva di condurre una vita decorosa. La stessa considerazione non vale per gli interessi dotali riservati alla figlia Anna Claudia, pari a 175 ragnesi annuali, che costituivano una cifra insufficiente a conservare uno stile di vita degno di una donna del suo rango.

Come dimostrano le vicende esposte, nel caso di separazione e di vedovanza la dote perdeva il significato per cui era stata istituita. Essa si trasformava da bene collettivo, istituito a beneficio della nuova famiglia-società per sostenerne gli oneri, in un bene individuale riservato al mantenimento della donna e degli eventuali figli. La scorporazione dei beni e l'autonomia patrimoniale della moglie separata e della vedova entravano in conflitto con il principio dell'unità del patrimonio familiare; separate e vedove potevano diventare proprietarie, compravano e negoziavano i beni che possedevano, acquisivano una libertà contrattuale altrimenti sconosciuta o fortemente limitata dalla giurisprudenza, che le considerava 'naturalmente' incapaci.³⁹ Diversamente, le figlie nubili, come pure le mogli, potevano beneficiare solo degli utili della dote. Per ottenerne il possesso, le donne dovevano prima sposarsi e poi affrancarsi dalla 'protezione' maschile. A tale proposito è estremamente acuta l'osservazione di Barbara Diefendorf, secondo la quale "l'importante ruolo amministrativo assunto dalle vedove [e, è opportuno aggiungere, dalle donne separate] contrasta fortemente con l'incapacità giuridica delle donne sposate [come pure delle figlie] e conferma la verità dell'assioma che le donne sposate erano incapaci, perché erano sposate, non perché erano donne".⁴⁰

Da un punto di vista legale le donne separate e le vedove potevano riprendersi la dote, ma nell'affrontare questo tema è indispensabile tenere presente che la maggiore o minore capacità giuridica della donna era fortemente influenzata dalla sua condizione sociale ed economica, dalla rete di relazioni in cui era inserita, dal rapporto con la famiglia di origine e con quella maritale, dalla presenza di figli. Le famiglie di ceto sociale medio alto, più conformi al modello patriarcale, esercitavano un controllo maggiore sull'agire femminile, dissuaden-

38 Ibidem, c. 22r-v.

39 Renata AGO, *Ruoli familiari e statuto giuridico*. In: *Quaderni Storici XXX* (1995), n. 1, pp. 111-133: 122-123; Simona FECCI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004, pp. 44-62; più ampiamente Maria Clara Rossi (a cura di), *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo*, Verona 2010.

40 Barbara B. DIEFENDORF, *Women and Property in Ancien Regime France: Theory and Practice in Dauphiné and Paris*. In: John BREWER/Susan STAVES (a cura di), *Early Modern Conceptions of Property*, New York/London 1996, pp. 170-193: 177; citazione riportata anche in KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove*, p. 450.

do le vedove a chiedere la restituzione della dote che avrebbe immancabilmente portato alla diminuzione del patrimonio della famiglia maritale. A Torino, ad esempio, a partire dagli anni Ottanta del Seicento la restituzione della dote avveniva in caso di seconde nozze e nel primo decennio del Settecento i mariti tendevano a sostituire la restituzione della dote con legati alternativi, sorvegliando la devoluzione dei beni femminili.⁴¹ Tali strategie perdevano di significato nel caso di coppie di media e bassa estrazione sociale, che avevano costituito una residenza neolocale spezzando i legami con la famiglia del marito. I parenti della vedova, poi, non avevano alcun vantaggio economico a riprendere in casa una donna adulta, difficile da ricollocare nel mercato matrimoniale, spesso con una dote di modesta entità, i cui utili non coprivano le spese di mantenimento.⁴² Tuttavia, le variabili sono così molteplici, come pure le loro combinazioni, da rendere fuorviante l'individuazione di categorie generali: conviene, quindi, di volta in volta valutare le vite e le azioni delle donne nel loro contesto, nella loro specificità. Come è stato giustamente osservato in riferimento ai sistemi successori, è opportuno "analizzare queste strategie come se si trattasse di strutture, allorché queste non possono essere comprese se non in termini di giochi, come partite da seguire mossa per mossa, seguendo il cammino di ogni pedina e i cambiamenti prodotti a ogni passo nell'assetto dell'intera scacchiera".⁴³

Alcune vedove, poi, come accadeva nella Roma di fine Settecento – inizio Ottocento, pur rientrando in possesso dei beni dotali, preferivano donarli a dei parenti, spesso uomini, in cambio di vitto, alloggio e assistenza.⁴⁴ In questi casi, la dote si configurava come un credito, spendibile sul piano sociale ed economico, che, abilmente contrattato, consentiva alla vedova di continuare a vivere in una famiglia. La vedova Domenica Gazzotti, senza figli e in possesso della sua dote, continuò a lavorare come serva presso una famiglia, finché non cadde in malattia. Costretta ad abbandonare il servizio domestico, la donna andò ad abitare presso i nipoti Giovanni e Antonio Gazzotti. La zia non sottoscrisse alcun accordo con i nipoti, ma forse, verbalmente, promise di ricompensare con i suoi beni dotali l'assistenza prestata. Dalla malattia Antonia non si riprese e morì senza riuscire o volere dettare testamento e, in mancanza di una volontà scritta, i beni dotali divennero oggetto di un contenzioso: per recuperarli, infatti, il fratello di Domenica, Giuseppe Bernardi, citò in giudizio i nipoti.⁴⁵

41 CAVALLO, *Proprietà o possesso?*, pp. 198–199.

42 A tale proposito è significativa la norma riportata nello statuto di Aspra Sabina, l'attuale Casperia, risalente al 1397, secondo la quale alla vedova non si poteva "in alcun modo denegare" il diritto di ritornare nella casa paterna, ANNA ESPOSITO, *Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale*. In: *Rivista storica del Lazio. Le comunità rurali e i loro statuti* 22 (2005–2006), pp. 93–108: 98.

43 Laurence FONTAINE, *Devoluzione dei beni nelle valli alpine del Delfinato (XVII–XVIII secolo)*. In: *Quaderni Storici* XXX (1995), n. 1, pp. 135–154: 138.

44 Angiolina ARRU, "Donare non è perdere". I vantaggi della reciprocità a Roma tra Settecento e Ottocento. In: *Quaderni Storici* XXXIII (1998), pp. 361–382.

45 ASTn, AP, serie I, n. 335, *Processus praetorius in causa Bernardi et Gazot de anno 1763*.

Questi ultimi rifiutarono la richiesta e presentarono in tribunale il conto delle spese, comprese quelle sostenute per il funerale. Per accorciare i tempi processuali e per risparmiare qualche soldo, le parti affidarono la causa a due arbitri, che non nascosero la difficoltà di formulare il lodo. Di fronte alle pretese delle parti, non potendo “toccare” la verità, optarono di “tralasciare il rigore ed abbracciare l’equità”.⁴⁶ Pur tenendo conto delle spese sostenute dai nipoti, questi furono condannati a versare alla parte Bernardi, in qualità di eredi più prossimi di Domenica, buona parte dei beni dotali. Nelle mani della vedova Antonia la dote era diventata un credito spendibile sul piano economico e sociale, un bene individuale, che aveva sfruttato per non morire abbandonata, ma alla sua morte, avvenuta *ab intestato*, tornò ad essere un bene collettivo, sul quale la famiglia di origine poté rivendicarne la proprietà e reinserirla nel patrimonio familiare a beneficio dei suoi componenti presenti e futuri.

Finora è stata considerata la devoluzione dei beni dotali in caso di morte del marito, ma cosa accadeva se premoriva la moglie? Essi venivano destinati in parte al marito, ai familiari della moglie e ai figli, talvolta anche a quelli di primo letto, in proporzioni variabili e secondo modalità dipendenti dal diritto statutario vigente.⁴⁷ In assenza di figli comuni, gli statuti trentini assegnavano al marito il lucro dotale, equivalente a metà della dote, mentre l’altra porzione doveva ritornare ai parenti della donna. Diversamente, in presenza di figli comuni, la dote veniva suddivisa tra il marito e i figli.⁴⁸

Se i figli vivevano con il padre, l’amministrazione dei beni dotali ricadeva tra gli obblighi del *pater familias*, in caso contrario, essi potevano domandarne la restituzione. Così il sacerdote Vincenzo de Angeli, nel 1772, si presentò davanti al pretore e a nome proprio, dei fratelli e della sorella, chiese di poter estrarre i beni dotali della defunta madre dal patrimonio del padre.⁴⁹ Secondo il figlio, il padre aveva sottoscritto incautamente numerose garanzie e i creditori, ormai numerosi, cominciarono a rivendicare i loro diritti. Perciò il sacerdote li citò in tribunale e chiese di separare le sostanze dotali da quelle del padre. Nel giro di un paio di mesi il pretore emise la sentenza graduatoria, con la quale decretava la restituzione della dote ai figli, in qualità di eredi della madre.⁵⁰ Il padre, quindi, poteva sperperare i suoi beni, ma non quelli destinati ai figli. Leggendo questa vicenda, nasce il sospetto che si trattasse di una restituzione strumentale, cioè che il figlio avesse agito per evitare l’espropriazione da parte dei creditori dell’intero patrimonio familiare, ma ciò che preme sottolineare è l’ampia protezione riservata ai beni dotali.

46 Ibidem, cc. 37r–38r.

47 Sull’ampia e articolata normativa in materia cfr. Gian Paolo MASSETTO, Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarda dei secoli XIV–XVI. In: *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 189–364.

48 GAR, Statuti della città di Trento, libro II, cap. 80.

49 ASTn, AP, serie I, n. 489, In causa Angeli et creditorum, 1772, c. 3r–v.

50 Ibidem, cc. 51r–52v.

Non era infrequente che di questa tutela si avvalessero quelle vedove, alle quali il marito aveva lasciato in eredità più debiti che beni, come accadde a Maddalena, vedova di un cittadino di Trento, Pietro Peverada. Infastidita dalle continue “molestie” dei creditori del marito, che minacciavano di toglierle “tutto di casa”, nel 1770 si presentò davanti al pretore per salvaguardare l’“unico sostentamento” per lei e per i suoi figli, cioè la dote e altri legati di sua proprietà, indispensabili anche “per avere la mia quiete”.⁵¹ In sostanza, Maddalena citò i creditori del marito e chiese l’estrazione della dote che, in oggetti e in contanti, raggiungeva l’apprezzabile valore di 2.000 ragnesi. Un contributo che serviva a lei come pure ai creditori maritali, dal momento che i beni del marito, detratti quelli dotali, erano poca cosa. La sentenza accolse l’istanza della donna che, riconosciuta dalla giurisprudenza prima creditrice del marito, ottenne di poter estrarre i suoi beni da quelli del marito.⁵² Cause giudiziarie come questa, intentate da vedove e mogli per “estrazione dotale”, cioè per ottenere la restituzione dei beni dotali prima che il patrimonio del marito venisse frazionato e dissolto tra i creditori, non sono infrequenti e insolite. Va però sottolineato che in queste vertenze la dote perde la sua principale funzione di sostenere gli oneri del matrimonio per sostenere esclusivamente la donna, indipendentemente dalla presenza dei figli.

È interessante osservare che la protezione riservata ai beni dotali subì una flessione nel corso del Seicento in concomitanza con la maggiore libertà contrattuale che la giurisprudenza riconobbe alla donna. Secondo il De Luca, infatti, “se una donna, senza sospetto d’inganno o di forza, dica di volere donare alcune sue robe e ragioni, e per conseguenza fare un atto di sua natura dannoso e pregiudiziale”, lo poteva fare: era padrona delle sue cose e di conseguenza poteva disporre come meglio credeva.⁵³ Si ridussero le tutele, ad esempio, che permettevano alla donna di annullare le alienazioni, che compromettevano il patrimonio dotale, almeno per più della metà.⁵⁴ Questo mutamento si coglie nella vicenda che ebbe per protagoniste Laura Abolis e la figlia Teresa. Le due donne coabitavano con Giuseppe Antonio, rispettivamente figlio e fratello, che gestiva un filatoio.⁵⁵ Alcuni giorni dopo la morte del figlio, la madre vedova, mentre passeggiava lungo le vie della città, fu avvicinata da tale Giacomo Zambelli. Questi, poco rispettoso del lutto, rammentò alla donna che il figlio gli doveva una somma alquanto ingente e chiese alla madre e alla figlia di sottoscrivere un contratto con il quale si impegnavano a restituire il prestito di 540 ragnesi al 5% di interesse annuo. Lo Zambelli non aveva premura di riscuotere il denaro, era disposto ad aspettare dieci o trenta anni, ma scalpitava

51 ASTn, AP, serie I, n. 453, In causa vidualis Peverada et creditorum de anno 1770, cc. 1r–2r.

52 Ibidem, cc. 106r–107r.

53 Citato in AGO, Ruoli familiari, p. 119.

54 Ibidem.

55 ASTn, AP, serie I, n. 507, In causa Abolis et Zambelli coram Officio Pretorio de anno 1771–1772.

perché le donne firmassero. Seconda la testimonianza di Laura e Teresa, esse avevano assecondato la richiesta del creditore per due ragioni: lo Zambelli aveva dichiarato che il prestito era servito per la famiglia, quindi ne avevano beneficiato anche loro; inoltre, erano convinte di poter proseguire l'attività del filatoio. Dopo aver stimato l'eredità del figlio, alle due donne apparve evidente che erano state imprudenti a firmare quel "pagherò". Di qui l'avvio della causa per ottenere l'annullamento dell'obbligazione che, secondo loro, erano state indotte a sottoscrivere con l'inganno, dal momento che quel prestito non era servito "per necessario uso ed indigenze della famiglia", bensì per estinguere un altro debito.⁵⁶ In definitiva, e questo era il nodo del contenzioso, per saldare il debito dello Zambelli, avrebbero dovuto impiegare i beni dotali, che a stento procuravano loro il necessario sostentamento. Il pretore propose una composizione amichevole che venne rifiutata da entrambe le parti; poi il processo si interrompe bruscamente, lasciando supporre una soluzione extragiudiziarica. Vale la pena, però, di rammentare la proposta del pretore: a fronte dell'obbligazione sottoscritta volontariamente dalle due donne di pagare 540 fiorini, il pretore le condannava a restituire allo Zambelli solo 150 fiorini, e attribuiva le spese processuali a quest'ultimo.⁵⁷ Sebbene la richiesta delle due donne fosse accompagnata da stime peritali che dimostravano l'effettiva necessità di conservare il patrimonio dotale per provvedere al loro mantenimento, il pretore salvaguardò buona parte dei beni dotali, ma non tutti.

Le carte processuali esaminate ci restituiscono l'immagine di donne consapevoli dei propri diritti, che agivano in prima persona nelle aule giudiziarie per vederseli riconoscere. Non necessariamente si presentavano in tribunale sole, perché non potevano contare sull'aiuto di una figura maschile. Teresa Jagher Solari, ad esempio, come abbiamo visto, intentò causa contro il suocero assieme all'ex marito per la restituzione della dote. Di fronte ad alcune obiezioni sollevate dal suocero, il procuratore della coppia, per togliere "ogni motivo di cavillosa eccezione", fece convocare in tribunale Stefano Solari, padre di Teresa, "ad autorizzare la figlia affine voglia, nonostante la patria potestà, agire la causa".⁵⁸ E così fece il Solari. Le azioni di queste donne ridimensionano la convinzione della limitata capacità giuridica femminile e del rigido esercizio della patria potestà. Questa sorta di contraddizione tra l'immagine di una donna giuridicamente 'incapace' e le attive protagoniste delle vicende processuali forse si spiega con l'eccessiva tendenza ad operare una netta separazione tra sfera pubblica (maschile) e sfera privata (femminile), separazione che porta ad una lettura dicotomica dell'agire maschile e femminile e a sminuire le azioni legali delle donne.

56 Ibidem, c. 12v.

57 Ibidem, c. 33r.

58 ASTn, AP, serie I, n. 1754, In causa Jagher paterna et filialis de anno 1792, 1793, c. 15r.

Dai contenziosi emerge anche l'ampia tutela giuridica alla quale era sottoposto l'istituto dotale, tutela che avvantaggiava la coppia e la donna. In una società caratterizzata da una scarsa circolazione di liquidità, soggetta a varie e frequenti congiunture che minavano la stabilità economica di una famiglia, e in cui il credito, e quindi l'indebitamento, era un fenomeno ampiamente diffuso, i beni dotali, meglio ancora se fruttiferi, costituivano un fondo di garanzia.⁵⁹ E più questi beni erano sottoposti a vincoli giuridici, maggiore era la loro salvaguardia: mogli, vedove e figli potevano fare istanza perché quei beni non finissero nelle mani dei creditori. Dal momento che la cultura patrilineare escludeva la donna dall'eredità, la dote rappresentava anche un'importante garanzia per la donna: se nubile o sposata, il possesso nominale di quei beni, imponeva alla famiglia di appartenenza o al marito di mantenerla; se separata o vedova, purché rinunciasse agli alimenti, aveva il diritto di recuperarli e di divenirne proprietaria, assicurandosi il proprio mantenimento.

Marina Garbellotti, Umstrittene Mitgiften, zurückgegebene Mitgiften in Trient im 18. Jahrhundert

Seit dem römischen Recht ist es die vorwiegende Funktion der Mitgift, die Eheleuten zu tragen. Die Güter der Ehefrau, die ihr genauso wenig wie dem Ehemann gehörten, sollten wie die Güter des Ehemannes dazu beitragen, den Unterhalt der Familie zu bestreiten, *ad onera sustinenda matrimonii*. Diese Bestimmung gilt, wenn wir an die Mitgift im Kontext der Ehe denken, bekommt aber jeweils eine andere Bedeutung wenn sie in Bezug zur ledigen Frau, zum Paar, zur Familie des Ehemannes, zur Witwe, zur getrennten Frau oder zur Familie der Ehefrau gesetzt wird. Um die verschiedenen Funktionen der Mitgift in den Blick zu bekommen wurden Zivilprozesse aus Trient im 18. Jahrhundert analysiert, in denen der Gegenstand der Auseinandersetzung der Besitz der Mitgift war.

Obwohl die Mitgift das einzige Erbe der Frau war, war sie nicht immer Besitzerin derselben. Als Tochter konnte sie nicht frei über die Heiratsgüter verfügen, sie blieben Eigentum der Herkunftsfamilie und die Tochter kam nur in den Genuss der Interessen, die ihr von der Familie in Form von Alimenten ausgezahlt wurden. Auch nach der Heirat blieb die Frau Eigentümerin der Mitgift, während dem Ehemann die Aufgabe zukam, die Mitgift zu verwalten und zu erhalten. Es war wichtig, dass der Ehemann diese Güter erhielt, dienten sie doch einerseits als Beitrag zum Auskommen der Familie, ande-

⁵⁹ È interessante osservare che i vincoli giuridici che proteggevano i beni dotali permettevano alle donne che ne erano proprietarie di offrire importanti garanzie per assicurare le doti delle nuore, CHOJNACKI, Riprendersi la dote, pp. 489–491.

rerseits mussten sie unter gewissen Umständen der Frau in vollem Umfang zurück gegeben werden. Die Zurückgabe der Mitgift war vorgesehen, wenn es sich herausstellte, dass der Ehemann sie nicht gut verwaltete und die Gewinnausschüttung zum Erhalt der Familie aufs Spiel setzte. In diesem Fall konnte die Ehefrau eine Unterschutzstellung der Mitgift vor Gericht einklagen, wobei die Mitgift vor eventuellen Enteignungen geschützt wurde. In der Praxis gab der Ehemann der Frau die Heiratsgüter nicht zurück, er behielt die Verfügungsrechte über den Gewinn und daher nennt die Rechtswissenschaft diese Form der Rückgabe auch „uneigentlich“. Die untersuchten Zivilprozesse zeigen, dass die Frauen dieses juristische Mittel oft dazu verwendeten, um für den Unterhalt der Familie das wenige zu retten, was es noch zu retten gab.

Es gab dann noch eine weitere Form der Rückgabe, die in Trennungsfällen zur Anwendung kam, wenn die Ehe aufgelöst wurde oder der Ehemann verstarb. Das *divortium* und die Witwenschaft hatten also eine Rückgabe der Mitgift an die Ehefrau zur Folge. In diesen Fällen wurde die Frau Besitzerin der Mitgift. Im Fall von Trennung oder Witwenschaft verlor die Mitgift ihre ursprüngliche Bedeutung. Von einem kollektiven Gut der Familie wurde sie zu einem individuellen Gut, das für das Auskommen der Frau und eventuell der Kinder bestimmt war. Getrennte oder geschiedene Frauen konnten Besitzerinnen werden, handelten mit den Gütern die sie besaßen, hatten also eine Handelsfreiheit die ansonsten nicht galt, bzw. vom Recht sehr eingeschränkt wurde. Wenn also rechtlich gesehen die getrennte Frau oder die Witwe sich ihre Mitgift zurückholen konnte, ließ die patrilineare Logik, nach der eine Dispersion des Vermögens über die Frauen vermieden werden sollte, ins statutarische Recht und im Gewohnheitsrecht Bestimmungen aufnehmen, die diese Forderungen einschränkten. Aus diesem Grund verzichteten viele Witwen auf ihr Recht die Mitgift einzuklagen und blieben im Haus des Ehemannes.

Vor Gericht fanden sich Verwandte einer verstorbenen Witwe ein, die sich um ihre Mitgift stritten, oder Kinder, die den Vater anklagten, um zu verhindern, dass er das Heiratsgut verschleuderte. In vielen Fällen traten Ehefrauen und Witwen auf, die versuchten die Mitgift vor der Enteignung durch Gläubiger des Ehemannes zu schützen. In diesen Fällen handelte der Richter nach der Rechtsvorschrift, die die Ehefrau als erste Kreditnehmerin des Ehemannes definierte, und schützte die Heiratsgüter vor dem Zugriff der Gläubiger. Die analysierten Fälle zeigen, dass die Mitgift rechtlich unter Schutz gestellt war. Auf diese Weise stellten die Heiratsgüter und die Gewinne daraus eine wichtige Garantie für das Paar und die Ehefrau dar: ob ledig oder verheiratet das nominelle Eigentum dieser Güter verpflichtet die Herkunftsfamilie oder den Ehemann sie zu erhalten; war sie getrennt oder verwitwet konnte sie die Heiratsgüter, unter der Bedingung, dass sie auf Alimente verzichtete, zurück verlangen und legitime Eigentümerin derselben werden und damit ihr Auskommen bestreiten.